



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA



Ministero della Giustizia

CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

E

IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

(Ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e degli art. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia)

Premesso che

- la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all'UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova;
- tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto richiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in

favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);

- l'art. 2, comma 1 del DM 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art.54, comma 6, del Decreto legislativo 274 del 2000 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall' art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 8 giugno 2015, e pubblicato nella G.U. data 2 luglio 2015, conferma all'art.2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art.1 comma 1;
- il suddetto Regolamento all'art.2 comma 2 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'UEPE di Reggio Calabria ha favorito, ai sensi dell'art 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, i contatti tra il Comune di Reggio Calabria e il Tribunale di Reggio Calabria;
- il Comune di Reggio Calabria ha istituito la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale che opera nell'ambito dei compiti istituzionali affidati in attuazione dell'art. 2 del Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 56 del 22 ottobre 2015 e che, in specie, promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra i vari comuni, la Regione e le amministrazioni statali interessate volti a favorire il recupero ed il reinserimento sociale di chi ha delinquito;
- il Comune di Reggio Calabria firmatario della presente convenzione, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati dell'art. 1 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

si stipula

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Luciano Gerardis, Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, giusta delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e il Comune di Reggio Calabria nella persona del Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà (di seguito

“l’Ente”), in collaborazione con l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Art. 1 **Attività da svolgere**

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice ex art. 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente consente che **n. 20 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis del codice penale.**

In conformità con quanto previsto dall’art. 2 comma 4, del DM n. 88/2015 i soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell’Ente le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati nel citato decreto ministeriale:

- a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;*
- b) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo di animali;*
- c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;*
- d) prestazioni di lavoro nella manutenzione fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;*
- e) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.*

A richiesta dell’interessato, l’Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all’interessato, che ne informerà l’UEPE. Ai fini della definizione del Programma di Trattamento, l’Ente definisce un apposito “accordo individuale” sottoscritto dal soggetto imputato e dal referente dell’ente/associazione, nel quale si esplicita:

- *il nominativo del responsabile dell’Ente o del soggetto da lui incaricato;*
- *la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti;*

- *l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale;*
- *gli obblighi del lavoratore.*

Tale accordo è consegnato all'interessato in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento presso l'UEPE.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di sospensione con messa alla prova pronunciata dal Giudice.

L'Ente si impegna a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nello specifico programma di trattamento così come definito nel provvedimento.

L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, la sua durata non dovrà superare le 8 ore giornaliere e non dovrà avere durata inferiore a dieci giorni.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità avrà inizio effettivo nel primo giorno utile stabilito in Accordo con l'Ente, in cui il soggetto si presenta per svolgere l'attività secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dal Giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies c.p.p.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- *la Dirigente del Settore Welfare dell'Ente, dr.ssa Luisa Spanò;*
- *La suddetta può delegare ai responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati all'art. 1 della presente convenzione, le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, da trasmettersi all'UEPE competente.*

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall'Ente nell'atto denominato "Accordo individuale".

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

Art. 4

Modalità del trattamento

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l'Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell'orario di lavoro nella messa alla prova.

L'accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall'UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.

L'Ente si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l'accesso e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze. Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l'Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall'art 3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell'art.168 quater c.p., l'Ente ha l'onere di informare l'UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di

pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Nel caso di temporanea impossibilità dell'Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l'Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell'UEPE. L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d'intesa tra lavoratore ed Ente.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'UEPE che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata automaticamente di anno in anno, salva disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati pubblicati sul sito web di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia-Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella all. B al D.P.R. n. 642/1972.

Reggio Calabria

Per il Tribunale
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano Gerardis

Per il Comune
IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà